

Pensione anticipata Precoci: il 1 Marzo scade il termine di presentazione della domanda

E' vicina la prima scadenza per le domande di certificazione dei requisiti per ottenere il riconoscimento del beneficio pensionistico con requisito contributivo ridotto di 41 anni di contributi

Il **1° marzo 2020** è la data ultima per inviare all'INPS l'istanza di verifica del possesso dei requisiti per poter accedere alla pensione "precoci" con requisito agevolato di 41 anni di contributi, pari a 2132 settimane. La richiesta riguarda esclusivamente i lavoratori precoci, coloro cioè che possono vantare **almeno 12 mesi di contribuzione effettiva** entro il compimento del 19° anno di età e che rientrano in **una delle quattro condizioni** previste dall'art. 1, c. 199 della legge 232/2016: disoccupati, caregivers, invalidi, addetti alle mansioni gravose o alle mansioni usuranti e che maturano entro il 31/12/2020 il predetto requisito. Al beneficio sono ammessi tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi se rientranti in una delle condizioni riassunte in tabella:

Disoccupati	Condizione di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano terminato di percepire l'indennità (NASPI) da almeno 3 mesi
Cura disabili	Cura da almeno sei mesi , del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, L. 104/92. Dal 1° gennaio 2018 sono stati inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Invalidi	Riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74%

In questo numero:

Pensione anticipata Precoci: il 1 Marzo scade il termine di presentazione della domanda,

INPS: Bonus Asili nido i nuovi importi a seguito della Legge di Bilancio,

INPS: Congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti,

Corte di Cassazione: il mancato allacciamento delle cinture esonera il datore di lavoro dalle responsabilità per l'evento infortunistico,

INCA: allarme Coronavirus: indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica.

Immigrazione:

*Cittadinanza
Pagamento del contributo di 250,00 Euro,*

*Accoglienza - motivi umanitari
Il Decreto sicurezza è irretroattivo,*

*Sfruttamento e caporalato in agricoltura
Approvato il Piano nazionale.*

La pensione anticipata per i lavoratori precoci è conseguibile facendo valere almeno 2132 settimane di contribuzione, di cui 52 di lavoro effettivo entro il 19esimo anno d'età, e nel rispetto di determinate condizioni oggettive

Addetti a lavori gravosi	lavoratori dipendenti che abbiano svolto una o più attività gravose ai sensi del DPCM 87/2017 come modificato dal D.M. 5.2.2018 per almeno sette anni negli ultimi dieci o per almeno sei anni negli ultimi sette di attività lavorativa;
Addetti a lavori usuranti	lavoratori dipendenti impiegati in mansioni usuranti o turni notturni (D.Lgs. 67/2011).

Ricordiamo che il requisito contributivo dei 41 anni è raggiungibile anche con il cumulo dei periodi assicurativi compresi i periodi versati nelle casse professionali.

Stesso discorso in presenza di contribuzione non sovrapposta maturata in paesi esteri UE o convenzionati con l'Italia. Per la pensione Precoci opera il divieto di cumulo reddito/pensione: i redditi da lavoro, dipendente o autonomo non sono cumulabili per il periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva prevista per la [pensione anticipata](#) ordinaria (42 anni e 10 mesi uomini o 41 anni e 10 mesi donne) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento precoci. La pensione è soggetta alla finestra di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Attenzione: per accedere a pensione precoci è richiesta la presentazione della domanda e il mantenimento delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento del requisito agevolato. Da ultimo ricordiamo che, dopo la scadenza del 1 Marzo, sarà ancora possibile inoltrare la domanda di certificazione entro il 30 novembre, ma per questa tornata di domande il beneficio verrà riconosciuto solo in presenza di risorse economiche stanziate.

INPS: Bonus Asili nido i nuovi importi a seguito della Legge di Bilancio

L'INPS ha emanato in data 14/02/2020 la [circolare n. 27](#) con la quale illustra tutte le **novità inerenti il Bonus Asilo Nido**.

La Legge di Bilancio 2020 ha rimodulato le condizioni per l'erogazione **in base a diverse soglie ISEE MINORENNI**. Ricordiamo che il contributo è a copertura delle spese per fruizione di asili pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

L'importo per il 2020 è modulato così come in tabella:

Tipologia di Nucleo familiare	Importo riconosciuto
ISEE sino a € 25.000	€ 3.000 (pari a € 272,72 mese)
ISEE tra € 25.001 e € 40.000	€ 2.500 (pari a € 227,26 mese)
ISEE superiore a € 40.000 o assenza ISEE	€ 1.500 (pari a € 1362,37 mese)

Viene corrisposto per 11 mensilità, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private, nel limite dell'importo della retta stessa.

Il genitore richiedente può ottenere il contributo solo se cittadino italiano o della UE oppure, se cittadino di Stato extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno

UE per soggiornanti di lungo periodo.

Altra condizione richiesta è la residenza in Italia e la dimostrazione di aver sostenuto le spese della retta.

La circolare illustra in dettaglio che per attivare il beneficio nella misura maggiorata (3.000 o 2.500 euro annui) **il richiedente dovrà risultare al momento della domanda in possesso di un'attestazione ISEE valida** (cioè senza omissioni e/o difformità). In caso contrario l'Istituto erogherà il contributo nella misura minima di 1.500 euro annui.

E' importante su questo punto sapere che, se al momento della domanda non è presente alcuna DSU, l'eventuale successiva presentazione della DSU comporterà l'aumento del contributo solo a partire dal mese in cui la stessa viene presentata e senza arretrato, mentre se al momento della domanda l'ISEE era stato rilasciato con omissioni e/o difformità la successiva regolarizzazione consentirà di recuperare anche gli importi arretrati. **Attenzione però ai termini entro cui le regolarizzazioni possono essere presentate:**

A decorrere dal 1° gennaio 2019, **i termini per regolarizzare le omissioni o difformità saranno i seguenti:**

- la nuova DSU dovrà essere presentata entro il termine di validità della DSU da cui sia derivata l'attestazione ISEE con omissioni o difformità;

- la documentazione giustificativa idonea dovrà essere presentata entro il termine massimo di 6 mesi dall'attestazione ISEE recante le omissioni o difformità

Per quanto attiene le modalità di erogazione del bonus, è opportuno rammentare che è vincolata ad un budget che per il 2020 è pari a 520 mln di euro.

Nella circolare sono illustrati gli adempimenti cui il richiedente dovrà attenersi:

a) indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2020 per le quali intende ottenere il beneficio e a questo proposito occorre prestare attenzione in quanto il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà di allegare documentazione per mensilità non richieste in precedenza,

b) nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mensilità ulteriori rispetto a quelle già prenotate, anche se in riferimento allo stesso minore, è necessario presentare una nuova domanda, che sarà sottoposta alla verifica della capienza del budget stanziato.

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all'atto della domanda devono essere allegate, **entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2021.**

Per rendere più agevole tale incombenza, è disponibile il dispositivo **mobile/tablet** tramite il predetto servizio **"Bonus nido" dell'App "INPS mobile"** e [nell'allegato 2 della circolare](#) sono illustrate le modalità per eseguire tali operazioni.

Per i genitori che abbiano già presentato domanda di bonus nido nel 2019, per la quale sia presente nella procedura INPS la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità da settembre a dicembre 2019, la domanda verrà precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di bonus preesistente.

INPS: Congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti

L'INPS ha emanato il [mess. n. 679 del 21-02-2020](#), che fa il punto sull'obbligo di astensione dal lavoro per i padri lavoratori dipendenti e sulla proroga del congedo facoltativo, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno 2020.

L'Istituto ricorda che la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l'anno 2020, da cinque a sette giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Rammenta poi che la domanda deve esser presentata solamente per i casi di pagamento diretto, infatti nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono solo comunicare in forma scritta a quest'ultimo le date di fruizione del congedo.

La legge di Bilancio 2020 ha prorogato per l'anno 2020, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Per le modalità operative di fruizione del giorno di congedo facoltativo e per ogni ulteriore approfondimento in materia, è opportuno consultare la [circolare n. 40/2013](#).

Corte di Cassazione: il mancato allacciamento delle cinture esonera il datore di lavoro dalle responsabilità per l'evento infortunistico

Con [ordinanza n. 3282 dell'11 febbraio 2020](#), la Corte di Cassazione ha escluso qualsiasi responsabilità del datore di lavoro in occasione di un infortunio del dipendente che, nonostante l'adeguata formazione ricevuta attraverso i corsi di sicurezza ed i continui inviti a rispettare le norme in materia di sicurezza, aveva ommesso di allacciarsi la cintura anticaduta al cestello.

La Corte ha sottolineato come il datore non possa ritenersi responsabile a fronte di comportamenti imprevedibili del proprio dipendente: **"l'obbligo di controllo del datore di lavoro non può essere tale da far configurare una sorveglianza continua del lavoratore, non potendo essere richiesto al titolare della posizione di garanzia una persistente attività di costante verifica dell'utilizzo dello strumento di sicurezza"**; il lavoratore ricorrente, in occasione dell'infortunio, nonostante indossasse la cintura a disposizione, aveva ommesso di agganciarla al cestello, riuscendo ad eludere il controllo del responsabile per la sicurezza che in quel momento era presente e stava lavorando a terra.

INCA: allarme Coronavirus: indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica

La nostra regione è purtroppo interessata dalla scorsa settimana dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con effetti e conseguenze non solo a livello sanitario, ma che interessano anche il mondo del lavoro e in generale la vita del corpo sociale nell'intera regione.

In primo luogo è importante ricordare a tutti l' **invito ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni profilattiche e comportamentali emanate dal ministero della salute** che si possono trovare sul sito del ministero stesso. Per eventuali ulteriori chiarimenti e necessità ci si deve rivolgere esclusivamente al Numero verde 1500. Allo stesso modo naturalmente invitiamo tutti ad attenersi rigorosamente **alle ordinanze emanate dagli organismi competenti per il contenimento della diffusione** del virus.

Questo articolo non intende fornire informazioni di tipo medico - sanitario e nemmeno riassumere le ordinanze

prodotte dagli enti preposti, anche in considerazione del fatto che queste sono suscettibili di variazione in conseguenza dell'evolversi della situazione e quindi necessitano un aggiornamento costante, piuttosto intendiamo presentare la posizione di CGIL CISL e UIL e dare alcune prime indicazioni sui riflessi previdenziali che questa vicenda potrebbe avere.

Le Segreterie nazionali e regionali di CGIL CISL UIL sono da subito in prima linea, da un lato, per collaborare con le autorità preposte e dall'altro per garantire servizi e tutela in favore di coloro che rappresentiamo e della cittadinanza tutta, **in primis tenendo le nostre sedi normalmente aperte, salvo laddove le citate ordinanze ne dispongano la chiusura.**

Detto questo, e sempre con l'obiettivo di ottemperare correttamente alle indicazioni provenienti dalle pubbliche autorità, **si dovranno valutare le necessarie modifiche organizzative, in particolare sui servizi di tutela individuale, che ci permettano di operare nel rispetto delle norme, delle persone, del ruolo e della funzione sindacale, contribuendo anche, pur nella oggettiva complessità della situazione, al non diffondersi di un clima di allarmismo e panico.**

Per quanto riguarda i servizi di front - office, una prima ordinanza del 23 febbraio di Regione Lombardia demandava all'emanazione di disposizioni speciali per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni/assembramenti e infatti in data 24 febbraio è seguita un'altra ordinanza, *"Riunioni in uffici pubblici ed attività di front-office"*, che ha disposto: *"Nelle zone non soggette a restrizione di accesso le attività istituzionali degli uffici pubblici sono regolarmente assicurate. In un'ottica precauzionale, tuttavia, si suggeriscono modalità organizzative che privilegino i sistemi di comunicazione a distanza, laddove compatibili con le attività di servizio"*. Analogamente si invita a incentivare le riunioni in modalità telematiche, limitando quelle con presenza fisica di partecipanti *"esclusivamente a quelle necessarie ad assicurare la regolare funzionalità dell'ente e comunque non differibili"*. Infine, un invito agli Enti che *"devono garantire l'adozione di misure organizzative volte ad evitare l'eccessiva concentrazione di utenza"*.

Questa nuova ordinanza conferma quanto emerso nelle FAQ di Regione Lombardia, in cui veniva chiarito che: *"Le istituzioni (ad es. Comuni, Catasto, Inps, Inail, CAF, Poste, Camere di Commercio, etc.) e i relativi uffici sono aperti al pubblico rispettando le norme di igiene adottate dal Ministero della Salute (link al decalogo). L'amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può valutare modalità organizzative di riduzione dell'afflusso e dello stazionamento di utenti fino ad arrivare alla sospensione dei servizi che valuta differibili"*. Per quanto riguarda l'operatività e sedi territoriali dell'INPS, il pronunciamento più recente è il messaggio HERMES 714 del 24 febbraio, con cui la Direzione Generale fornisce indicazioni rispetto all'apertura delle sedi e del front office, in ottemperanza alle disposizioni sopra citate: si ricorda infatti che l'interruzione delle attività di ricezione del pubblico presso sedi ed agenzie dell'Istituto può essere disposta soltanto in presenza di un provvedimento dell'Autorità che preveda la chiusura degli uffici pubblici nel territorio del comune/provincia ove le stesse sono ubicate. Per questo motivo *"Le agenzie territoriali di Codogno (LO) e di Este (PD) e il Punto INPS di Mirano (VE) resteranno chiusi fino a nuova comunicazione"* mentre per *"tutte le strutture INPS rientranti nei territori della Lombardia, in considerazione dell'elevato numero di contagi complessivamente registrato nella regione rispetto al totale nazionale, il direttore regionale e del coordinamento metropolitano sono invitati a concordare con le Autorità competenti l'eventuale sospensione dei servizi al front end fisico. Gli utenti che avevano già prenotato un accesso in sede saranno contattati nelle modalità più opportune (SMS, app, MyINPS, telefono)*

segue pg. 4

per concordare l'attivazione di eventuali servizi alternativi". Lunedì sera si è tenuto un incontro in videoconferenza del Patto per lo Sviluppo, in seguito al quale le segreterie di CGIL CISL UIL Lombardia hanno espresso adesione e sostegno alle iniziative intraprese dalle autorità a protezione della salute della popolazione; riteniamo utile ripercorrere le richieste avanzate unitariamente in quella sede con particolare riferimento alle tematiche di nostro interesse.

E' stato chiesto di rendere disponibili su tutto il territorio lombardo uguali tutele per le lavoratrici e i lavoratori per i quali le autorità competenti abbiano disposto la sospensione dal lavoro, tenendo conto che lavoratori residenti in zona cosiddetta "rossa" lavorano quotidianamente in zone diverse al momento non direttamente impattate dalle misure restrittive. E' stato quindi chiesto a Regione Lombardia di farsi parte attiva nei confronti del Governo affinché **gli ammortizzatori sociali esistenti, in primis la CIGO e il FIS, vengano opportunamente modificati rispetto a criteri di accesso, durata massima, utilizzo pregresso e affinché venga resa disponibile immediatamente anche la CIG in Deroga.**

Infine, sono state richieste misure a tutela dei lavoratori autonomi, anch'essi ugualmente coinvolti dagli interventi restrittivi della attività lavorativa, e altre atte a facilitare lo smartworking, anche attraverso accordi sindacali aziendali/territoriali.

Ovviamente vi terremo aggiornati di eventuali novità in ambito previdenziale e di mercato del lavoro.

Immigrazione

Cittadinanza

Pagamento del contributo di 250,00 Euro

La comunicazione del 18.02.2020 dell'Area Migrazioni e Mobilità Internazionali dell'Inca Nazionale segnala che da molti territori arriva notizia che le Prefetture, basandosi su una FAQ del Ministero dell'Interno, considerano valido il versamento del bollettino di € 250 solo se effettuato nell'anno di esercizio finanziario di riferimento e dichiarano inammissibili le domande di cittadinanza presentate per la seconda volta, a causa del mancato pagamento del bollettino nell'anno in corso. Tale comportamento troverebbe fondamento in una FAQ ministeriale che non ha nessun valore di fonte normativa, ma che anzi si pone in contrasto proprio con quanto affermato nella [circolare del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2019, n° 2646](#) in cui si precisa che "per le domande inoltrate on line fino al 4 ottobre 2018, dovrà essere considerato valido il contributo versato di 200 euro" e "a seguito del rifiuto, il contributo già versato potrà essere restituito all'interessato ovvero da questi riutilizzato per la presentazione di una nuova istanza". Pertanto, è opportuno agire per contrastare la prassi adottata dalla P.A. A tal fine, con l'aiuto dei legali dell'INCA nazionale, è stato predisposto un testo per richiedere il riesame e la revoca dei provvedimenti di rifiuto della cittadinanza per il mancato pagamento di un ulteriore bollettino nell'anno in corso. Inoltre, proprio la circolare sopra richiamata prevede che in caso di rifiuto della domanda di cittadinanza, prima che la stessa venga acquisita da SICITT, il contributo pagato potrà essere restituito. La richiesta di rimborso dovrà essere presentata al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura e

indirizzata all'Ufficio VII-economico finanziario dipartimentale.

Accoglienza – motivi umanitari

Il Decreto sicurezza è irretroattivo

Il [Tar di Brescia](#) ha accolto il ricorso presentato da due cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari riconosciuta prima dell'entrata in vigore del Decreto sicurezza a cui la Prefettura aveva disposto la cessazione delle misure di accoglienza di cui fruivano. Il provvedimento impugnato era motivato dal fatto che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato abolito dall'art. 1 del D.L. 113/2018, convertito con modificazione in legge n. 132/2018, il quale ha consentito l'inserimento in SPRAR ai soli beneficiari di una forma di protezione internazionale, ai minori stranieri non accompagnati, nonché ai titolari dei nuovi permessi di soggiorno temporanei di carattere umanitario ivi contemplati; che la circolare n. 22146/2018 del Ministero dell'Interno ha chiarito che per i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato sulla base della precedente normativa, ancora presenti nei centri di accoglienza di cui agli artt. 9 e 11 del D.Lgs n. 142/2015, doveva essere avviato il percorso di uscita dalle strutture. Il Tar invece ha accolto la tesi sostenuta dai ricorrenti secondo la quale l'art. 1 del D.L. 113/2018 così come stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione sez. I n° 4890/2019 richiamando l'art. 11 delle preleggi e il principio di irretroattività delle leggi, non è applicabile ai procedimenti amministrativi già iniziati al momento della sua entrata in vigore.

Sfruttamento e caporalato in agricoltura

Approvato il Piano nazionale

Il [Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato in agricoltura \(2020-2022\)](#), approvato il 20.02.2020 a Roma presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede soprattutto prevenzione, più vigilanza e contrasto, uniti a protezione, assistenza e reinserimento socio-lavorativo per le vittime. Il Piano è il frutto della collaborazione di tutte le Istituzioni impegnate a livello centrale, regionale e locale contro lo sfruttamento e il caporalato, riunite nel Tavolo presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e aperto anche ad associazioni di categoria, sindacati e Terzo settore. Partendo da una mappatura dei territori e dei fabbisogni di manodopera agricola, il Piano affianca interventi emergenziali e interventi di sistema o di lungo periodo, seguendo 4 assi strategici: prevenzione; vigilanza e contrasto; protezione e assistenza; reintegrazione socio-lavorativa (fonte: Ministero del Lavoro)

CORONAVIRUS

materiale informativo multilingue

Segnaliamo due link dove è possibile trovare materiale multilingue che spiega il coronavirus e quali sono le azioni da mettere in campo al fine di prevenire il contatto con il virus.

<https://www.ilgrandecolibri.com/coronavirus-spiegato-migranti-asilanti/>

<https://naga.it/2020/02/23/traduzioni-decalogo-del-ministero-per-il-coronavirus/>



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)